



**Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000.**

## **Premesso**

- che l'Ente "Consiglio di Bacino Venezia Ambiente" è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che l'art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti Bacino territoriale denominato "Venezia Ambiente", che tra i compiti del Direttore prevede che il direttore coordini l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;

## **Richiamati**

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 16 del 19 dicembre 2019;
- il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza" 2021-2023 approvato con deliberazione del Comitato n. 4 del 23.02.2021;
- la Delibera dell'assemblea di Bacino n. 1 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la Delibera di Comitato di Bacino n. 02 del 01 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la Delibera dell'Assemblea n. 3 del 30.04.2021 che ha approvato il Rendiconto 2020;
- la Delibera del Comitato di Bacino n.09 del 14 maggio 2021 "Variazione del PEG 2021-2023 (PROGR. 1)";

## **Visti**

- l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- l'art. 175, comma 8 del D. Lgs. 267/00 dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/00, dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/00, prevede che, almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti le misure necessarie a ripristinarli;



## **Dato atto**

- che il comma 2 dell'art. 193 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, dispone quanto segue: *"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio..."*
- che la verifica dello stato di attuazione dei programmi, nonostante non sia più prevista dall'art. 193 del Tuel a seguito dell'approvazione del Dlgs. n. 126/14, è stata effettuata, tenuto conto di quanto a tutt'oggi indicato nel principio sulla programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/11), che al paragrafo 4.2 recita: *"gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: (.....) g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;"*, coerentemente all'art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che prevede di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.

## **Vista**

- l'allegata relazione predisposta dal Direttore in data 24 giugno 2021 che attesta il mantenimento degli equilibri generali di bilancio (allegato 1);
- che l'attività dell'ente prosegue coerentemente con il Piano delle Attività 2021-2023 approvato dall'Assemblea di Bacino con deliberazione n. 2 del 08 marzo 2021;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

## **Visto**

- **l'allegato parere rilasciato dal Revisore Unico in data 28 giugno 2021**

Tutto ciò premesso e considerato

## **L'ASSEMBLEA DI BACINO**

### **DELIBERA**

- 1) attestare, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il permanere degli equilibri generali di bilancio 2021, sulla base dei contenuti della relazione del Direttore "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023. Salvaguardia degli equilibri di bilancio", allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
- 2) attestare la verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 in ottemperanza all'art. 147-ter del Tuel e all'Allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/11.